



Via Castagnolo, 79/H - 40017
San Giovanni in Persiceto BO

+39 389 166 68 93
+39 392 607 56 25

rassociazione@yahoo.com
www.ratnasambhava.org

Associazione Ratnasambhava

Verbale assemblea straordinaria dei soci

L'anno 2020 il giorno 8 del mese di Gennaio alle ore 21, presso la sede sociale, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale RATNASAMBHAVA (C.F. 91372450378) per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Modifiche ed integrazioni Statuto dell'Associazione per adeguarlo al Codice del Terzo Settore

Nel luogo e all'ora indicata risultano le presenze di:

Filomena Spreafico (La Presidente), Luciano Serra, Sangiorgi Roberta, Mengoli Cosetta (La Tesoriera), Buthia Jigmei (Consigliere), in collegamento telefonico Eleonora Leuti (la Segretaria).

La presidente Filomena Spreafico ha le deleghe scritte di: Rita Negri, Paola Tosatti e Massimiliano Vaccari.

Il Consigliere Jigmei Buthia ha la delega scritta di Barbara Nora.

La Tesoriera Mengoli Cosetta ha le deleghe scritte di Monica Pederzini ed Anna Lisa Bonaccorsi.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Signora Filomena SPREAFICO.

E' nominato segretario della seduta il consigliere Jigmei BUTHIA

Il Presidente fa constatare che la riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare e dà quindi lettura delle modifiche ed integrazioni dello statuto dell'associazione.

Successivamente il Presidente dà lettura integrale degli articoli dello statuto.

L'assemblea decide:

- 1) Riguardo la clausola compromissoria (Art. 15 dello statuto) di optare per la conciliazione in caso di contenzioso, prevedendo come conciliatore l'Unione Buddhista Italiana.
- 2) Di prevedere in statuto, ma non nominare, l'organo di controllo in quanto l'associazione non ricorre nelle condizioni di obbligatorietà previste dall' art.30 del Codice del Terzo Settore.

Per tutti gli altri articoli dello statuto non vengono fatte osservazioni.

A conclusione della discussione sullo statuto, lo stesso viene riportato in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo dello statuto viene messo in votazione e l'assemblea lo approva all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

San Giovanni in Persiceto, li 08/01/2020

Il Segretario
Jigmei BUTHIA

Il Presidente
Filomena SPREAFICO



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il **17 GEN. 2020**

al n° **302** Serie **3**

Contepposti € **esente**

(Firma del delegato del Direttore Provinciale **A. I.**)

Stefano Zoni



I. Modifiche ed integrazioni Statuto dell'Associazione Ratsasmbhava al Codice del Terzo Settore

Nel luogo e all'ora indicata risultano le presenze di:
Filomena Spreafico (La Presidente), Luciano Seta, Stefano Roberti, Mengoli Costanza (La Tesoriere),
Barbisa Jigmy (Consigliere), in collegamento telefonico: Luciano Seta (La Segretario).

La presidente Filomena Spreafico ha le deleghe scritte di Barbisa Jigmy e Mengoli Costanza.
Il Consigliere Jigmy Barbisa ha la delega scritta di Barbisa Jigmy.

La Tesoriere Mengoli Costanza ha le deleghe scritte di Monica Polzini ed Anna Lisa Bonaccorsi.

A sensi di Statuto assume la presidenza la signora Filomena SPREAFICO.

E' nominato segretario della seduta il consigliere Jigmy BUTHIA.

Il Presidente fa constatare che la riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare e da
quindi lettura delle modifiche ed integrazioni dello statuto dell'associazione.

Successivamente il Presidente fa lettura integrale degli articoli dello statuto.

L'assemblea decide:

- 1) Riguardo la clausola componenziosa (Art. 15 dello statuto) di optare per la conciliazione in caso di controversia, prevedendo come conciliatore l'Unione Buddhista Italiana.
 - 2) Di prevedere in statuto, ma non nominare, l'organo di controllo in quanto l'associazione non ricorre nelle condizioni di obbligazione previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- Per tutti gli altri articoli dello statuto non vengono fatte osservazioni.
- A conclusione della discussione sullo statuto, lo stesso viene riportato in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Il testo dello statuto viene messo in votazione e l'assemblea lo approva all'unanimità.
- Nell'atto essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

San Giovanni in Persiceto, li 08/01/2020

Il Presidente
Filomena SPREAFICO

Il Segretario
Jigmy BUTHIA

STATUTO **dell'Associazione di Promozione Sociale " RATNASAMBHAVA APS "**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: " **RATNASAMBHAVA APS**", e di seguito denominata nello statuto "Associazione". L'Associazione, la cui fondazione è già avvenuta il 20 ottobre 2014, ha sede in 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) alla via Castagnolo n° 79/H, è operante senza fini di lucro ed aderente ai valori espressi dell'Unione Buddhista Italiana, pur mantenendo piena autonomia statutaria, operativa e patrimoniale.

L'associazione si pone sotto l'autorità spirituale di S.S. il XIV Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace nel 1989 e riconosce Lama Alak Tsawa Rimpoche, o il successore da Lui designato, come Direttore Spirituale. In mancanza di designazione o di rifiuto del designato, l'Associazione farà riferimento alle indicazioni di S.S. il Dalai Lama del Tibet o del Suo successore. Resta un principio di fondamentale importanza che il corpo degli insegnamenti si mantenga integro ed incontaminato nella sua essenza, nonostante alcuni mutamenti formali dovuti alle diverse circostanze di tempo e di ambiente.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale senza finalità di lucro, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, nel settore dell'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- *diffondere e preservare gli insegnamenti dei Sutra e dei Tantra Mahayana del Tibet, la pratica del Buddhismo di scuola Mahayana, come sono tramandati nella tradizione di Lama Tzong Khapa e insegnati da Lama Alak Tsawa Rimpoche, residente presso la sede dell'Associazione, incoraggiando altresì, la comprensione ed il rispetto per le altre tradizioni e sentieri spirituali;*
- *organizzare e gestire attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *organizzare e gestire attività turistiche di interesse, sociale, culturale e religioso;*
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di favorire, sviluppare, divulgare a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:

1. promuovere e organizzare biblioteche, sale di lettura, convegni, mostre, corsi sulla cultura, filosofia, psicologia, tradizioni, la storia, usi e costumi, lingua, tecniche di meditazioni dei Paesi dove sono presenti comunità buddiste;
2. promuovere ed organizzare viaggi in Italia o all'estero, a scopo culturale e ricreativo, per favorire il dialogo interculturale attraverso la conoscenza della storia e della cultura dei luoghi religiosi;
3. promuovere ed organizzare corsi di lingue, con particolare riferimento a quella Tibetana, per la lettura di testi sacri buddhisti; traduzione e stampa di testi originali, pubblicazione e diffusione di audiovisivi, libri e dispense anche con la trascrizione dei corsi promossi dall'Associazione in ossequio alle vigenti leggi in materia;
4. corsi comparati di medicina tibetana ed orientale;
5. collaborare con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori privati per lo sviluppo di un fecondo rapporto e la psicologia e la filosofia Buddhista e quelle occidentali;
6. promuovere la fratellanza fra esseri umani attraverso il dialogo e lo scambio culturale, la collaborazione sociale e la partecipazione civica, il volontariato e l'accesso ai servizi da parte dei poveri, diversamente abili, di anziani e malati di qualunque nazionalità;
7. promozione e sostegno di progetti di pace, solidarietà e cooperazione internazionali, anche con iniziative di accoglienza umanitaria ed anche in collaborazione con altre associazioni, anche ospitando in Italia bambini ed adulti provenienti dai paesi in via di sviluppo in particolare da India, Cina e Tibet;
8. Istituire borse di studio in Italia e/o all'estero per accompagnare negli studi allievi meritevoli
9. sensibilizzazione e divulgazione nella comunità locale: cittadini, famiglie, associazioni, scuole, Istituzioni, Enti privati, dei temi sulla legalità internazionale, della pace, dell'intercultura, dei diritti umani con particolare attenzione a quelli dei bambini e dei popoli protetti da dichiarazioni e convenzioni dell'ONU;
10. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

11. dotarsi di un sito web, di strumenti "social" come Facebook, Twitter, Instagram, mailing-list per la divulgazione delle notizie, del programma degli incontri e per qualsiasi altra informazione utile alla divulgazione del Dharma.

12. Organizzare eventi artistici, musicali e di diffusione dell'artigianato tibetano.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, così come ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, statutamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Esercizio Sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che, condividendone lo spirito e gli ideali, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale e successivamente ritirato la tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati, con effetto a partire da tale momento. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi annuali di attività entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- comunicare eventuali variazioni anagrafiche e di contatto;
- dare riscontro di avvenuto ricevimento alle convocazioni inviate in formato elettronico relative alla convocazione di assemblea ordinaria e/o straordinaria.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti:

E' possibile la partecipazione dell'associato all'assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che sia possibile l'identificazione univoca dell'associato stesso.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la

deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nell'impossibilità di operare la sostituzione nominando il primo dei non eletti, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto ed i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento,
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- vigilare su tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque (5) giorni prima della riunioni, alla quale i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare riscontro di avvenuto ricevimento.

In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Collegio sindacale o Revisore Unico dei Conti

Il collegio sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Sia il Collegio Sindacale sia il Revisore Unico dei Conti restano in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. Controllano l'amministrazione

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (assemblea, consiglio direttivo, collegio sindacale, soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti conservati presso la sede associativa devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dalla Unione Buddhista Italiana.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

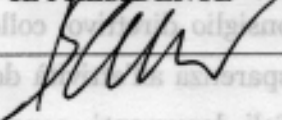
Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS

San Giovanni in Persiceto, lì 08/01/2020

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

